



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Lavoro

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1839/20, promossa con ricorso depositato il 25 novembre 2020 da

[redacted] con l'avv. [redacted]

- attrice -

contro

[redacted] con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv. [redacted] e M. [redacted]

[redacted] con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. P. [redacted]

- convenute -

Oggetto: contratto a termine.



Causa chiusa a sentenza il 21 settembre 2021.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato 25 novembre 2020, [redacted] conveniva avanti a questo Tribunale:

- a) [redacted] per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e *full time* (previo accertamento dell'inefficacia o nullità dell'apposizione del termine al rapporto e della previsione del *part time*), con conseguente pronuncia dei provvedimenti ex art. 3 c. 2 d.lgs. 81/2015 o, in subordine, ex art. 28 d.lgs. 81/2015 o, in ulteriore subordine, ex art. 3 c. 1 d.lgs. 81/2015;
- b) [redacted] per ivi sentire accertare la continuità del rapporto lavorativo ex art. 4 CCNL Pulizie industria, con conseguente ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.

Si costituiva in giudizio [redacted] contestando la fondatezza della domanda.

Si costituiva in giudizio [redacted] contestando la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di [redacted] al fine di esserne manlevata.

[redacted] contestava la fondatezza della domanda di garanzia, eccependo anche l'incompetenza del Tribunale di Bergamo, in favore del Tribunale di Roma.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Le parti depositavano note difensive.



Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.

Quanto alle domande nei confronti di [redacted] si osserva che:

- a) parte ricorrente ha eccepito il difetto di forma scritta del termine asseritamente apposto al contratto di lavoro sussistente tra le parti dall'1 settembre 2019, così come della pattuizione di un orario *part time*.
- b) parte convenuta [redacted] non ha prodotto il contratto di lavoro, né può essere ammessa la prova orale, atteso non è stato allegato alcunché in relazione alla mancanza di colpa nell'affermato smarrimento del documento (cfr. artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.);
- c) pertanto, ai sensi degli artt. 19 c. 4, 5 c. 1 e 10 c. 1 d.lgs. 81/2015, il rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e la convenuta [redacted] va considerato, *ab origine*, a tempo indeterminato e con orario *full time*;
- d) ne consegue l'applicazione della specifica tutela relativa alla "trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato" ex art. 28 c. 2 d.lgs. 81/2015, con condanna di [redacted] al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (pari a 1.383,16; *quantum* non contestato; indennità calcolata tenendo conto, da un lato, delle rilevanti dimensioni aziendali della convenuta e, dall'altro, della ridotta anzianità lavorativa della ricorrente), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.



Quanto alle domande nei confronti di [redacted]
si osserva che:

- a) in base a quanto rilevato ai precedenti punti c) e d) alla data della cessazione dell'appalto commesso a [redacted] (31 agosto 2020), la ricorrente era dipendente a tempo indeterminato e con orario *full time*;
- b) ai sensi dell'art. 4 c. 3 CCNL Pulizie industria, "alla scadenza del contratto di appalto ... in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi";
- c) parte convenuta [redacted] non ha contestato la "parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali" dei servizi commessi dall'appaltante alle società cessante e subentrante [redacted] e quindi, in seguito di affidamento dell'1 novembre 2020, alla consorziata [redacted]
- d) ne consegue che, alla data dell'1 novembre 2020, [redacted] aveva l'obbligo di assumere la ricorrente, nei medesimi termini del rapporto già instaurato con [redacted] (contratto a tempo determinato, *full time*, mansioni corrispondenti al II livello CCNL Pulizie industria), con obbligo di pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di messa in mora (notifica del ricorso introduttivo) sino



alla sentenza (tenuto conto della confermata continuità del servizio commesso), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La domanda di garanzia (comunque rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 32 c.p.c.; cfr. Cass. S.U. 24707/2015) svolta da [redacted] a [redacted] è fondata, atteso che, in base a quanto risulta dagli atti, la mancata assunzione della ricorrente da parte della subentrante è interamente dipesa dalla mancata comunicazione da parte di [redacted] del nominativo della ricorrente nell'elenco del personale in forza.

Ne consegue che [redacted] va condannata a tenere indenne [redacted] delle somme pagate alla ricorrente a titolo di retribuzioni non corrisposte, con interessi legali dal pagamento al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg. 55/2014 come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta la sussistenza tra [redacted] e [redacted] di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e *full time* dall'1 settembre 2019 al 31 agosto 2020; 2) condanna [redacted] a pagare a [redacted] un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 3) accerta la sussistenza tra [redacted] e [redacted] di un rapporto di lavoro a tempo



indeterminato e *full time* dall'11 novembre 2020 (tempo indeterminato, *full time*, II livello CCNL Pulizie industria); 4) condanna [redacted] a pagare a [redacted] le retribuzioni non corrisposte dalla data di messa in mora sino all'effettiva riammissione nel posto di lavoro, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 5) condanna [redacted] a tenere indenne delle somme pagate a [redacted] a titolo di retribuzioni non corrisposte, con interessi legali dal dovuto al saldo; 6) condanna [redacted] e [redacted] a pagare a [redacted] la somma di € 1.900,00 ciascuna, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione a favore dell'avv. A. Sterli; 7) condanna [redacted] a pagare a [redacted] la somma di € 1.600,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.

Bergamo, 21 settembre 2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia

